

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

– Sezione Lavoro

RICORSO IN RIASSUNZIONE

(Giudizio N.2350/2023 R.G. del Tribunale Ordinario di Patti,

Sezione Lavoro)

nell'interesse del sig. **Di Santo Giovanni**, nato a Patti il 14.10.1968 ed ivi residente in Via Fonderia, 9 cod.fisc DSNGNN68R14G377G, elettivamente domiciliato in Patti Via XX Settembre n.34 presso e nello studio dell'Avv. Franca Galati (C.F. GLTFNC62L65E674M) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., 1° co., e dell'art 136 c.p.c. 3° co., ogni comunicazione al numero di fax 0941240807, oppure tramite l' indirizzo di posta elettronica certificata avv.francagalati@pec.giuffre.it , oppure per email avvgalati@tiscali.it

contro

il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dalla Dr.ssa Alessandra Meliadò (C.F. MLDLSN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it resistente

PREMESSO CHE

L'odierno ricorrente in riassunzione, per il tramite dello scrivente procuratore, depositava in data 11.07.2023 ricorso ex art. 414 con domanda cautelare ex art.700 cpc dinanzi al Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro, contro MIUR, URS per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina;

Il procedimento assumeva N.2350/2023 R.G. del Tribunale Ordinario di Patti Sezione Lavoro, e veniva assegnato al Giudice Dott.Licata Fabio;

Il Giudice del Lavoro fissava, con decreto del 17/07/2023, la udienza di comparizione per la domanda cautelare per il 2.08.23, e l'udienza del 11.10.23 per la discussione del merito, onerando parte ricorrente a notificare alle controparti il ricorso e il pedissequo decreto; con decreto del 17.07.2023 il



Giudice del Lavoro feriale dott.Arena Pietro Paolo disponeva che l'udienza del 2.08.2023 fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.;

Si costituiva in data 26.07.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del giudice adito. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso perché il servizio militare non era stato prestato in costanza di nomina.

Con Ordinanza del 2.08.2023 notificata il 2.08.23 il Giudice dichiarava la propria incompetenza per territorio eccepito da parte resistente a favore del Tribunale di Messina assegnando il termine di trenta giorni per la riassunzione.

Si impone, quindi, per rito e per migliore intelligenza della vicenda la TRASCRIZIONE DEL
RICORSO ORIGINARIO

“TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c. in favore di

Di Santo Giovanni, nato a Patti il 14.10.1968 ed ivi residente in Via Fonderia, 9 cod.fisc DSNGNN68R14G377G, elettivamente domiciliato in Patti Via XX Settembre n.34 presso e nello studio dell'Avv. Franca Galati (C.F. GLTFNC62L65E674M) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto con dichiarazione di voler ricevere, ai sensi dell'art. 125 c.p.c., 1° co., e dell'art 136 c.p.c. 3° co., ogni comunicazione al numero di fax 0941240807, oppure tramite l' indirizzo di posta elettronica certificata avv.francagalati@pec.giuffre.it , oppure per email avvgalati@tiscali.it

contro

1) Ministero dell'Istruzione e del MERITO (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a,

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F.:80018500829) , in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60,

3) Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, tutti domiciliati e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

E nei confronti



di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) , profili di Assistente Amministrativo, Assistente tecnico e Collaboratore Scolastico in cui il ricorrente risulta inserito per il triennio 2021/2024, pubblicate il 30.08.21 a seguito dell'Avviso prot n.0021462 dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

OGGETTO

*Riconoscimento e attribuzione, nella graduatoria del personale ATA, profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare obbligatorio espletato dal ricorrente e conseguentemente **RETTIFICA DELLA GRADUATORIA NELLA PARTE IN CUI AL RICORRENTE NON È stato ATTRIBUITO IL CORRETTO PUNTEGGIO RELATIVO AL SERVIZIO OBBLIGATORIO DI LEVA ESPLETATO in qualità di militare di leva presso la Marina Militare di Taranto dal 01/08/1988 al 30/09/1989-***

PREMESSO IN FATTO

- 1) il ricorrente ha conseguito nell'anno scolastico 1986-87 la maturità tecnica acquisendo il Diploma di Geometra con la votazione 49/60 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Ferdinando Borghese" di Patti (doc.1);*
- 2) il ricorrente ha anche assolto l'obbligo militare dall'1.08.1988 al 30.09.1989 presso il Ministero della Marina Militare **per n.14 mesi** (doc.2);*
- 3) il ricorrente ha conseguito nella Sessione degli Esami di Stato anno 1992 il Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra (doc.3);*
- 4) il ricorrente ha insegnato dal **26.09.2002 al 30.06.2003** presso il Liceo Archimede di Messina **con contratto a tempo determinato come ITP sulla Classe di Concorso C430** ;(doc.4)*
- 5) in data 3.07.2003 ha conseguito un attestato di formazione professionale come Operatore su PC (doc.5) ;*
- 6) in data 15.04.2021 presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione (oggi, M.I.M.), apposita domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore scolastico, richiamando la domanda recapitata nel pregresso triennio. Nella propria domanda, presentata*



per l'Ambito Territoriale di Messina presso la Scuola polo Liceo Vittorio Emanuele III di Patti il ricorrente riconfermava, oltre ai titoli posseduti, anche quanto già dichiarato nei precedenti trienni ed ulteriormente dichiarava il servizio militare di leva prestato **per 14 mesi presso la Marina Militare di Taranto dal 01/08/1988 al 30/09/1989** affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo. L'Ufficio scolastico, lavorata la domanda, attribuiva al ricorrente per i titoli fino a quel momento dallo stesso posseduti, per il profilo di Collaboratore Scolastico **punti 10,22**, così determinato: *8,13 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 49/60) e 2,05 punti attribuiti a fronte di servizi dichiarati, di cui 0,70 punti attribuiti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 01.08.1988 al 30.09.1989; per il profilo di Assistente Amministrativo **punti 12,27** così determinato: *8,13 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 49/60) e 2,60 punti attribuiti a fronte di servizi dichiarati e titoli, di cui **0,70** punti attribuiti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 01.08.1988 al 30.09.1989; e per il profilo di Assistente Tecnico **punti 10,77**, così determinato: *8,13 punti per il titolo di studio, diploma di maturità (voto 49/60) e 4,10 punti attribuiti a fronte di servizi dichiarati e titoli, di cui 0,70 punti attribuiti per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal ricorrente dal 01.08.1988 al 30.09.1989.

Il punteggio assegnato al ricorrente, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 7,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 01.08.1988 al 30.09.1989 **per 14 mesi complessivi**.

La valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (cfr. all. n. 7), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021 ; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente, non avendo valutato correttamente il servizio militare svolto non in costanza di nomina pari a 14 mesi. Al riguardo, il D.M. n.50/2021, ricopiando identiche non legittime previsioni dei precedenti D.M. n.640/2017 e D.M. n.430/2000 (dei quali tutti si invoca la disapplicazione) prevede che siano attribuiti **0,5 x mese di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina** e soltanto punti **0,05 x mese per il servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina**. Ciò in quanto il detto servizio “prestato



non in costanza di nomina” è considerato dal Ministero dell’Istruzione quale servizio generico reso alle dipendenze di altra Amministrazione statale.

*Invero, l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuire al ricorrente un diverso punteggio o, quanto meno, provvedere successivamente alla rettifica dello stesso, valutando il servizio militare non in 0,7 punti quale servizio in altra amministrazione statale, ma piuttosto 7 punti avendo il ricorrente effettuato 14 mesi, alla stregua del regolare servizio reso nell’amministrazione scolastica. Il punteggio assegnato al ricorrente per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 7,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,70 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare di leva obbligatorio espletato dal 01.08.1988 al 30.09.1989. Nel caso del ricorrente, quindi, che ha prestato 14 mesi di leva, in luogo degli 0,7 p. riconosciuti, avrebbe dovuto attribuirne 7, dal che **una differenza di ben 6,3 punti mancanti**. In particolare, quindi il punteggio attribuito al ricorrente per i profili di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, va rivalutato col seguente calcolo, attribuendo ulteriori 6,3 punti.: 0,5 pt. al mese x 14 mesi di servizio di leva = 7 pt. da cui sottrarre i 0.7 pt. già assegnati col differente calcolo sopra spiegato). Più in particolare, quindi, il punteggio di Assistente Amministrativo pari a p. 12.27 va rideterminato in **p. 18.57**; il punteggio di Assistente Tecnico pari a p.10.77 va rideterminato in **p. 17.07**; il punteggio di Collaboratore Scolastico pari a p.10.22 va rideterminato in **p. 16.52**. . Tutto ciò premesso in fatto, il ricorrente agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dal Liceo Vittorio Emanuele III di Patti , valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in*

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario. Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n.



3032/2011). La controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Si rileva, altresì, che per l'individuazione del Giudice dotato della giurisdizione, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale, come reiteratamente evidenziato dai Giudici di legittimità (Cassazione, Sezioni Unite sentenza n.22693 del 20.07.2022) . Nel caso di specie, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo al riconoscimento del giusto punteggio da assegnare al titolo posseduto -sull'assunto secondo cui tale diritto gli scaturisce direttamente dalla normazione primaria eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che preclude la corretta valutazione del titolo. Per quanto sopra argomentato, la domanda rientra appieno nella giurisdizione del giudice ordinario.

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE, al punto A, dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, **prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.** È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva". Dalla formulazione dell'allegato A del decreto discende che il servizio militare subisce un trattamento diversificato, a seconda se svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria. Infatti, nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti " B", "TITOLI DI SERVIZIO", si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici". Quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando esso è prestato non in costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto pari a 0,05 . Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi, anche di rango costituzionale. Innanzitutto, si evince il contrasto



della predetta disposizione ministeriale con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 - Testo Unico della scuola- il quale dispone che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; la disposizione ministeriale contrasta anche con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, che, per il personale docente, dispone la "validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile". La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, sono selezioni "latu sensu " concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032). Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive. La sentenza della Cassazione n.5031 del 2023 ha ancor più confermato questo orientamento riconoscendo il diritto di chi ha il **servizio** civile o **militare** a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come **Ata anche non in costanza di nomina**.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 0,5 punti per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare o servizio civile prestato **anche non in costanza di nomina** (cfr. Tribunale di Patti, n.746/2023, Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale. di Messina sentenza n. 13889/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010). Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a "rideterminare in aumento il punteggio in graduatoria" attribuendo agli istanti un punteggio "pari a 6" punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; . Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: " ...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio



militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021). Il ricorrente, nel caso specifico, come comprovato in atti, **ha conseguito il titolo di studio prima dell’espletamento del servizio militare**. Purtroppo, nonostante il predetto pacifico orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Per eccessivo scrupolo difensivo si desidera, inoltre, evidenziare all’Ill.mo Sig. Giudice che il D.M. n. 50/2021, (allegato A, punto A, e negli allegati, A/1 e A/5 nei rispettivi punti B), contrasta con il chiaro disposto dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”. È lapalissiano che la predetta disposizione legislativa considera “amministrazioni pubbliche” tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta. L’art. 1 del D.Lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “amministrazioni dello Stato” coincidono integralmente con le “amministrazioni pubbliche”. Per le prefate considerazioni, il ricorrente ha diritto al riconoscimento ed all’attribuzione del punteggio pieno pari a 7 punti per il servizio militare obbligatorio svolto dal 01.08.1988 al 30.09.1989 giusto foglio di congedo illimitato e trattandosi di 14 mesi anziché al punteggio ridotto di 0,70 attribuitogli dall’amministrazione resistente. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto alla rideterminazione del punteggio totale nelle graduatorie

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA. In merito al *fumus boni juris* e al *periculum in mora*. - Per ciò che concerne il *fumus*, dalle ragioni sopra esposte appare palese la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente così come l’esistenza del suo pieno diritto ad ottenere il riconoscimento del punteggio intero relativo al servizio di leva. - Per ciò che invece riguarda il *periculum in mora*, nel caso di specie si è in presenza di una controversia riguardante un rapporto di lavoro subordinato e quindi considerare che, avendo l’Amministrazione resistente riconosciuto un punteggio inferiore a quello dovuto, il ricorrente si trova oggi con ridotte possibilità di ottenere l’assegnazione di un posto di lavoro. D’altronde, il mancato accoglimento della presente istanza cautelare e la necessità di attendere la conclusione del giudizio determinerebbero in capo al ricorrente l’ulteriore protrarsi del danno, provocando così la perdita di chances occupazionali per tutto il tempo di durata del presente procedimento di merito. Sussiste quindi il pregiudizio imminente, grave ed irreparabile, derivante dalla mancata



percezione di elementi retributivi, per sua natura non suscettibile di integrale riparazione per equivalente in quanto relativo alla soddisfazione di bisogni primari della vita. - Tanto premesso, si ritengono dimostrati i requisiti sia del fumus che del periculum necessari per l'emissione del richiesto provvedimento cautelare ex art.700 c.p.c., relativo all'immediato riconoscimento dell'integrale punteggio relativo al servizio di leva.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, per l'elevato numero dei controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati. . Ritenuto quanto sopra, la presente difesa FA ISTANZA affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM

Per le suesposte ragioni, il ricorrente, ut supra rappresentato, difeso e domiciliato, CHIEDE che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:

1° autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM

2° Preliminarmente, in via cautelare: accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - inaudita altera parte ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/20/24, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato dal 1.08.1988 al 30.09.1989 per 14 mesi:

3° - Nel merito: accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo



al periodo di leva prestato e, per l'effetto, condannare parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/24;

4) in via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte; 5° ; - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

- Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 come da autocertificazione versata in atti e che, pertanto, è esonerato dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge. Si producono con allegazione nel fascicolo di parte: 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 15.04.2021, prot. n. 4236841; 2) posizione personale profilo di A.A.; 4) profilo personale ATA profilo di A.T.; 5) posizione personale ATA profilo di C.S.; 6) foglio di congedo illimitato; 7) copia diploma, 8) certificato servizio presso l'Archimede; 9) copia certificato operatore su PC.9) graduatoria collaboratore scolastico, 10) graduatoria Assistente tecnico; 11) graduatoria assistente amministrativo, 12) tabella valutazione titoli

Patti, 29.06.2023 F.to Avv. Galati Franca”

Si costituiva il Ministero con la memoria di costituzione che integralmente si riporta:

“ON. TRIBUNALE DI PATTI – SEZIONE LAVORO - (G.U.L. Arena; R.G. 2350/2023; Ud. 02/08/2023)
Memoria difensiva Per il MINISTERO dell'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale per la provincia di Messina (C.F.: 80005000833), in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif. dalla Dr.ssa Alessandra Meliadori (C.F. MLDLSN74R62F158L), funzionario in servizio presso lo stesso ufficio territoriale, legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 bis, D. Lgs 3 febbraio 1993, n°29, come introdotto dall'art. 7 D.Lgs n°80 del 31 marzo 1998, presso la sede del predetto Ambito Territoriale di Messina, sita in Messina, Via San Paolo. 361 ex IAI, pec: uspme@postacert.istruzione.it; resistente



contro DI SANTO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avv. Franca Galati; ricorrente IN FATTO E IN DIRITTO Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c., con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale per ottenere l'aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24, per i profili di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), subordinatamente al riconoscimento del punteggio per il servizio di leva da lui prestato tra l'1.08.1988 e il 30.09.1989, nella misura di punti 7. In particolare, il ricorrente si duole della natura asseritamente discriminatoria della disciplina recata dal D.M. 50/2021, laddove è riconosciuto un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego. Con il deposito della presente memoria, l'Amministrazione convenuta si costituisce in giudizio, per la fase cautelare e il merito, contestando quanto ex adverso assunto per le seguenti ragioni

DIRITTO 1. INCOMPETENZA TERRITORIALE Si eccepisce preliminarmente l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il chiaro disposto dell'art. 413 c.p.c., 5° comma (a tenore del quale "competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto") ai fini dell'individuazione del giudice competente, impone di valorizzare il criterio del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha stipulato un unico contratto di lavoro, a termine, quale supplente, per 1 ora settimanale, presso il Liceo Scientifico - "Archimede" (MEPS010008) di Messina, con decorrenza dal 26/09/2022 e termine al 30/06/2023, come si evince dall'allegato stato matricolare; avuto riguardo alla sede presso cui il ricorrente era in servizio momento della cessazione del rapporto di lavoro alla dipendenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, il giudizio – iscritto al ruolo l'11/07/2023 - avrebbe dovuto essere correttamente instaurato innanzi al Tribunale di Messina, in funzione di Giudice del Lavoro. Ciò conduce indubitabilmente ad escludere la competenza territoriale del Tribunale di Patti.

2. LEGITTIMITA' DEI CRITERI DI CUI AL D.M. N. 50/2021 In subordine rispetto alle superiori argomentazioni, il ricorso non pare meritevole di accoglimento per le ulteriori motivazioni di seguito illustrate Il comma 3 dell'art. 569 del TU 297/94, dispone: " Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". La norma, analogamente alla previsione di cui all'art. 485 comma 7,



citato dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni, disciplina il riconoscimento dei servizi prestati dal personale di ruolo al tempo in cui non rivestiva tale qualifica, ossia allorché prestava servizio come personale non di ruolo. Pertanto, le disposizioni in parola nel prevedere che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti" - esclusivamente in riferimento al personale di ruolo – si limitano a specificare che anche il servizio militare è valido a tutti gli effetti, alla stessa stregua del servizio elencato ai commi precedenti. È evidente che la disposizione in parola trova applicazione nei confronti del personale di ruolo, cui peraltro non sarebbe richiesto ai fini del suddetto riconoscimento l'aver prestato il servizio di leva in costanza di nomina. La portata del settimo comma dell'art. 485 e del terzo comma dell'art. 569 pertanto, deve essere valutata sia in relazione ai soggetti cui si riferisce (personale di ruolo), sia in relazione ai commi precedenti (nell'ambito dei criteri di valutazione del servizio pre-ruolo e dell'assimilazione al servizio preruolo dei periodi di servizio militare prestato). Ebbene, dalla lettura combinata di queste norme di legge non si può pervenire alle conclusioni cui giunge il ricorrente, in quanto solo la prima norma prevedeva, regolamentando proprio il periodo di servizio militare, che è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa, ma ai soli fini del trattamento previdenziale. Non è invece idonea a consentire l'utile valutazione del servizio di leva anche ai fini della anzianità di servizio utile all'aggiornamento delle graduatorie scolastiche. In altri termini, gli artt. 485 e 569 sono norme speciali che si applicano esclusivamente ai fini del riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera e trovano applicazione per i dipendenti ATA di ruolo del Ministero dell'Istruzione, e non norme di carattere generale per valutare il servizio militare ad ogni effetto (così sent. 203/2022 Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, allegata). E' pertanto legittimo - perché non contrastante con norme di legge di rango primario, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo - il Decreto ministeriale 50/2021, laddove stabilisce che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina". Già con la FAQ n. 9 pubblicata dal Ministero in occasione dell'aggiornamento per il triennio 2014\2017 era stato chiarito che nelle graduatorie ad esaurimento è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purché prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente. Analoga disciplina, in una complessiva coerenza di sistema, è prevista le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) laddove l'art. 15 comma 6 dell'O.M.



60/2020 e dell'O.M. n.112/2022 prevedono che: "Il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina". Disposizione che sostanzialmente ricalca quanto previsto dalla previgente normativa ovvero dal D.M. n 235/2014 relativo all'aggiornamento delle GAE per il personale docente, educativo ed ATA che all'art. 2 comma 6 prevede che "il servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina"; dal DM 374/2017 che ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto II e II fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017\2020; dal D.M. 640/2017 di indizione della procedura di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA per il triennio 2017/2019 ai sensi del quale "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto d'impiego, sono considerati servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione del servizio di leva obbligatorio"; disposizione, da ultimo, confermata nell'allegato A, lett. A) del D.M. 50/2021, istitutivo delle nuove graduatorie di circolo e di Istituto di Terza fascia ATA. Pertanto, il servizio militare è valutato come servizio specifico se svolto in costanza di nomina, con attribuzione di un punteggio pari a 6; invece, è valutato come servizio reso alle dipendenze della P.A se svolto non in costanza di nomina, con l'attribuzione di un punteggio pari a 0,60. Del resto, il servizio militare può incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, la necessità di lasciare seppure temporaneamente il lavoro inciderebbe, sì, negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa. Ne consegue che non possono condividersi i rilievi di discriminazione paventati dal ricorrente: affermare che si discriminerebbe tra colui che svolge il servizio in costanza e colui che lo svolge non in costanza di rapporto di lavoro è errato in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee. Porre l'enfasi sulla posizione del ricorrente, peraltro, non può condurre a pretermettere la posizione in graduatoria di quanti abbiano prestato effettivamente attività lavorativa in qualità di personale A.T.A., o di quanti abbiano svolto il servizio militare in costanza di nomina. Costoro, infatti, in possesso di esperienza e qualificazione maturate nello svolgimento del servizio scolastico



(circostanza da cui discende il riconoscimento di un maggior punteggio), possono reclamare i sei punti/anno, ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie, solo con riferimento al profilo professionale in cui abbiano prestato la propria attività (cd. servizio specifico statale). Per il servizio effettivo comunque prestato nelle scuole (in un profilo diverso da quello per il quale si chiede l'aggiornamento o l'inserimento nelle graduatorie), è riconosciuto un punteggio pari a 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Ciò appare razionale e coerente alla stessa finalità dei criteri di determinazione dei punteggi; accedendo alla tesi del ricorrente, il mero svolgimento del servizio di leva (non in costanza di nomina) comporterebbe il riconoscimento del punteggio contestato con riguardo a tutti i profili A.T.A., concretizzandosi così un ingiustificato vantaggio in danno di chi abbia prestato servizio nelle scuole, quale personale ATA, e persino, paradossalmente, in danno di chi abbia svolto il servizio militare in costanza di nomina. Una tale abnorme conseguenza, da respingere, fa piena luce sulla ratio sottesa alla differente valutazione del punteggio voluta dal legislatore, in prima battuta, e quindi dall'amministrazione in sede di regolamentazione. Equiparare il servizio militare non in costanza di nomina con il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali ("servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"), secondo le indicazioni del D.M. 50/2021, attribuendo 0,60 punti per ogni anno, consente invece di contemperare ragionevolmente gli opposti interessi che si fronteggiano nelle graduatorie in parola. Conferma le considerazioni sopra esposte l'art. 2050 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare in vigore dall'8 ottobre 2010: detta norma, intitolata "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici", prevede: "1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici". L'ultimo inciso del comma 2 rende palese l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di



assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, venga assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma; laddove il generico riferimento ai concorsi ben si giustifica in considerazione della regola generale dell'art. 97 Cost., senza che vengano in rilievo le successive e complesse distinzioni delle varie fasi della procedura che caratterizzano, in modo particolare, l'assunzione di docenti scolastici a tempo indeterminato; laddove, per contro, è indiscutibile che le graduatorie in questione derivano pur sempre dall'espletamento, a monte, di un pubblico concorso. Sembra davvero difficile, quindi, escludere dal novero di tali ipotesi la fattispecie di aggiornamento delle graduatorie scolastiche, che sono pur sempre finalizzate all'assunzione e alla conseguente immissione in ruolo degli aspiranti docenti o del personale ATA; né si vede la ragione per la quale il criterio dovrebbe essere diverso per i casi in cui l'assunzione avviene subito dopo l'espletamento di un pubblico concorso, rispetto alle fattispecie in cui essa consegue allo scorrimento di graduatorie già formate, e dunque attraverso la formazione e/o l'aggiornamento delle graduatorie medesime. Del resto, a identiche conclusioni è pervenuta in fattispecie identica la giurisprudenza amministrativa, consapevolmente mutando il precedente orientamento invocato dal ricorrente. Si fa riferimento, in particolare, alla recentissima sentenza del TAR Lazio, n. 4117 del 10/03/2023, allegata, che chiarisce la corretta portata della giurisprudenza della Corte di Cassazione, a cui il ricorrente riconduce la propria tesi. Ciò che la Suprema Corte censura è infatti la mancata valutazione del servizio militare non reso in costanza di nomina, ferma restando la legittimità dell'equiparazione del punteggio con quello attribuibile ai "servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici": "in base all'allegato A) del D.M. 50 del 2021, ivi gravato: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali", conseguendone che non viene negata la valutabilità, come titolo, del servizio militare o del servizio civile sostitutivo reso anche non in costanza di nomina (fattispecie ritenuta illegittima dalla Giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 4343; Cons. St. Sez. VI, 18 settembre 2015 n. 2015, ma anche Cass. civ. sez. lav., 2 marzo 2020 n. 5679), ma semplicemente, al pari di quanto previsto per i servizi prestati alle dipendenze di



Amministrazioni pubbliche, il relativo punteggio è graduato distinguendosi tra servizio reso non in costanza di nomina (purchè già in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso) e servizio reso in costanza di nomina, venendo in rilievo a quest'ultimo riguardo la qualifica ricoperta" e "In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento ed è sempre valutato, salvo la modulazione del punteggio a seconda che sia stato svolto in costanza o meno del rapporto di lavoro, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici". L'autorevole e attenta lettura resa dal TAR Lazio – che, per inciso, è dotato di giurisdizione esclusiva in ordine alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato, ai sensi dell'art. 21 septies, comma 2 l. n. 241/1990 - trova d'altra parte conferma nelle stesse pronunce della Suprema Corte, laddove si afferma che: "secondo il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; il D.Lgs. n. 66 del 2000, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" ed al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro" (sentenza Corte Cass. n 5976/2020) o: "in definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d.lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M.



42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto”. (sentenza Corte Cass. n.36354/2021). Ciò che la Corte censura è quindi la mancata valutazione del punteggio per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, ferma restando la legittimità di una diversa graduazione del punteggio, purchè questo non sia inferiore al punteggio attribuibile ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici: principio esattamente recepito dal DM 50/2021, che attribuisce 0,60 punti per ogni anno sia per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, sia per il servizio militare reso non in costanza di nomina. La giurisprudenza amministrativa aveva peraltro ritenuto legittimo il criterio adottato dal Ministero anche sotto ulteriori e diversi profili: si veda, ex plurimis, la sentenza del TAR Lazio del 19 Luglio 2021 n. 8576, secondo la quale: “Si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie ATA che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall’attività di docenza per assolvere l’obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l’accesso agli incarichi di insegnamento.” Lo stesso consiglio di Stato, con la sentenza n. 2743 del 2020, aveva già ritenuto che “2.2– Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l’orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. [.....]Secondo diverse pronunce di questo Consiglio di Stato, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d’idoneità all’insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all’attività da svolgere,



atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza» (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612)”. 3/3 Nelle graduatorie ATA può essere valutato solo il servizio militare in costanza di nomina “In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.” O, ancora, il Tar Lazio n.07245/2022: “A seguito dell'emanazione del codice militare (D.Lgs. n. 66/2010) si è assistito ad un ripensamento da parte della giurisprudenza della valutabilità del servizio militare prestato non in costanza di nomina, in quanto l'art. 2050 sopra citato prevede la valutabilità del periodo trascorso in qualità di militare di leva “in pendenza di rapporto di lavoro. Le disposizioni regolamentari del MIUR disciplinanti le graduatorie, sia ad esaurimento che di istituto, stabiliscono la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati solo se prestati in costanza di nomina. Correttamente, infatti, si deve desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010. Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina (non) può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.” (sent. di questa Sezione 28 maggio 2021 n. 6355). Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2743 del 2020 aveva già ritenuto che “2.2–



Per quanto la questione giuridica abbia fatto registrare inizialmente alcune oscillazioni, la Sezione condivide l'orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi in favore della tesi ministeriale, come da ultimo sintetizzato dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 novembre 2019, n. 40 del 2020, di cui vanno sinteticamente riportate le principali statuizioni. Solo il servizio militare prestato in costanza di nomina può essere riconosciuto. In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.” Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la denunciata diversità di valutazione ai fini del punteggio, nei provvedimenti impugnati, del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini dell'immissione nelle graduatorie A.T.A.”. Da ultimo, il Consiglio di Stato, con la sent. n. 11602 del 29 dicembre 2022, osserva: “non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di



nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento. Diversamente, si opererebbe una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso. Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio." Pronunciandosi in questione del tutto analoga alla presente, la Corte di Appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 30/2016, resa nel giudizio recante r.g. 333/2013, che si allega, ha stabilito che: "deve subito sottolinearsi che intanto di "servizio" riconoscibile può parlarsi in quanto lo stesso sia stato svolto nell'ambito di un periodo in cui il docente era stato chiamato a rendere la propria attività lavorativa: non a caso, infatti, tutti gli altri "servizi" valutabili secondo lo stesso art. 485 riguardano periodi in cui v'è stata effettivamente l'attività di docenza e ancora, non a caso, il successivo art. 489, dopo aver stabilito al 1° comma che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione", ha poi previsto al 2° co. che "I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento", dimostrando così di volere riconoscere come valutabili ai fini della carriera anche dei periodi di "mancato insegnamento" pur sempre collocati, però, nell'ambito di periodi in cui il docente era stato nominato. L'espressione "a tutti gli effetti" di cui al 7° co. dell'art. 485 va intesa, del resto, nel senso che il periodo del servizio militare è valido per la globalità degli effetti giuridici ed economici e ciò non solo perché quando il legislatore ha voluto stabilire la validità del servizio "comunque prestato" l'ha espressamente previsto (v. co. 4: "Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi di vista, ed al personale docente delle scuole elementari ... per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici"), ma soprattutto perché la previsione della validità del periodo di leva "a tutti gli effetti" si spiega considerando che l'art. 485 non ha previsto in tutti i casi



la valutabilità, senza limiti e ad ogni fine, dei periodi di servizio, ma al contrario ha stabilito la “misura” ed i limiti entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido (v. co. 1 e 2 – che prevede, per i docenti delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, che il servizio prestato è riconosciuto ai fini giuridici ed economici per intero per i primi 4 anni e per i 2/3 del periodo eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo – ; nonché in senso analogo i co. 2, 3, 5).” E conclude: “non è dato ravvisare nell’ordinamento una norma di legge o avente valore di legge che preveda la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro, di talchè si deve ritenere la legittimità dei DD.MM. che, per l’appunto, hanno previsto che il periodo di leva possa essere valutato solo se prestato “in costanza di nomina”. 1. Sulla domanda cautelare Le considerazioni che precedono valgono ad escludere il fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, si evidenzia quanto segue. Il periculum in mora, vale a dire il “fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile”, non può identificarsi, sic et simpliciter, con il danno derivante dal provvedimento datoriale, ma è dato dal pregiudizio che può derivare dall’attesa della decisione di merito; quindi, spetta a chi promuove il giudizio cautelare allegare e provare puntualmente che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecare danni gravi, non ristorabili neppure successivamente (V. Tribunale di Roma decreto di rigetto n.101755/2017 del 29 ottobre 2017). In particolare, l’imminenza del pregiudizio va sempre positivamente accertata dal giudice, il quale deve verificarne la sussistenza nel momento della pronuncia del provvedimento. pregiudizievoli diretti a colpire diritti a contenuto e funzione non patrimoniale); 2) impossibilità o grave difficoltà alla piena restitutio in integrum del diritto leso (quando gli strumenti risarcitori esistenti, non esclusa la reintegrazione in forma specifica, non siano in grado, nel successivo giudizio di merito, di dare completa tutela al diritto); 3) lesione, pur essa irreparabile, di beni e/o interessi del titolare del diritto, funzionalmente collegati all’attuazione dello stesso. Ciò premesso, non ricorre nel caso di specie né l’irreversibilità degli effetti del pregiudizio al diritto vantato né tanto meno l’impossibilità o grave difficoltà alla piena restitutio in integrum del diritto leso, tanto che alcuna prova in tal senso è stata fornita dalla ricorrente. Sulla scorta di quanto esposto, non può non ritenersi fondata la domanda perché priva delle condizioni che giustificano il ricorso alla tutela cautelare. Per le motivazioni suesposte, l’Amministrazione come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l’accoglimento delle seguenti CONSLUSIONI voglia l’On. Tribunale del Lavoro adito, disattesa ogni contraria istanza,



eccezione e difesa, voglia - Rilevare e dichiarare l'incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Messina, in subordine - rigettare il ricorso ex adverso proposto, quanto al cautelare e al merito, con vittoria di spese di giudizio. Allegati: - Stato matricolare del ricorrente; - Domanda di conferma ai sensi del D.M. 50/2021 – graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24; - Sentenza TAR Lazio, n. 4117 del 10/03/2023. Messina, lì 25/07/2023. Il Funzionario Alessandra Meliadò Documento firmato digitalmente.”

Tutto ciò premesso, il sig. Di Santo Giovanni, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il proprio atto introduttivo depositato innanzi al Tribunale ordinario di Patti -Sezione Lavoro.

RICORRE IN RIASSUNZIONE

all'Ill.mo Tribunale di Messina , sezione Lavoro, affinché, fissata l'udienza Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) 1° autorizzare la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIM

2° Preliminarmente, in via cautelare: accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata, disporre - inaudita altera parte ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/2024, riconoscendo integralmente al ricorrente il punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva prestato dal 1.08.1988 al 30.09.1989 per 14 mesi:

3° - Nel merito: accertare, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al periodo di leva prestato e, per l'effetto, condannare parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la provincia di Messina, triennio 2021/24;



4) in via istruttoria: si producono i documenti indicati nel ricorso introduttivo, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;

5) - in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

6) condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio con distrazione al sottoscritto procuratore, che dichiara **di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.**

- Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 come da autocertificazione versata in atti e che, pertanto, è esonerato dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge. Si producono con allegazione fascicolo di parte del giudizio nel quale il Tribunale di Patti si è dichiarato incompetente, atti del Gdl: 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 15.04.2021, prot. n. 4236841; 2) posizione personale profilo di A.A.; 4) profilo personale ATA profilo di A.T.; 5)posizione personale ATA profilo di C.S.; 6) foglio di congedo illimitato; 7) copia diploma, 8) certificato servizio presso l'Archimede; 9) copia certificato operatore su PC.9) graduatoria collaboratore scolastico, 10) graduatoria Assistente tecnico; 11) graduatoria assistente amministrativo, 12) tabella valutazione titoli.

Patti, 3.08.2023

Avv. Franca Galati

